

CCXXXI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO
E DEL VICEPRESIDENTE GUGLIELMI

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	9055	Conversione in legge del Regio decreto- legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del maresciallo d'Italia Ar- mando Diaz	9058
Disegni di legge (Approvazione):		Conversione in legge del Regio decreto- legge 23 gennaio 1928, n. 20, concer- nente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni.	9059
Conversione in legge del Regio decreto- legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordina- mento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Pa- lermo	9055	Conversione in legge del Regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574, rela- tivo alla costituzione dell'Istituto na- zionale di previdenza e credito delle comunicazioni	9060
Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 . .	9056	Conversione in legge del Regio decreto- legge 22 dicembre 1927, n. 2616, con- cernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario	9061
Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concer- nente la soppressione dell'Ente Nazio- nale per l'educazione fisica e passag- gio all'Opera Nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite	9056	Ampliamento e facilitazioni delle opera- zioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti	9061
Conversione in legge del Regio decreto- legge 27 novembre 1927, n. 2192, con- cernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato	9056	Conversione in legge del Regio decreto- legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume	9062
Autorizzazione agli istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Ema- nuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provin- cia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provin- ciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini	9057	Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni circa la garanzia per un mu- tuo di lire 60 milioni concesso alla So- cietà Generale Elettrica della Sicilia.	9058	Stato di previsione della spesa del Mini- stero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 .	9064
		JOSA	9064
		CELESIA	9069
		GENOVESI	9071
		ROSSI-PASSAVANTI	9078
		Disegno di legge (Presentazione):	
		GIURIATI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, che costituisce l'Associazione Na- zionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione	9070

<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
	Disegni di legge (Votazione segreta):	
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo	9081
	Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926	9081
	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite	9081
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato	9081
	Autorizzazione agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini	9081
	Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società Generale Elettrica della Sicilia	9081
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del maresciallo d'Italia Armando Diaz	9081
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni	9082
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni	9082
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario	9082
	Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti	9082
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume	9082
	Relazioni (Presentazione):	
	SANDRINI: Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale	9062
	FONTANA: Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'«Agenzia Stefani» dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali	9062
	BENNATI: Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224	9062
	SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse	9063
	— Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè alle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma	9063
	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano	9063
	LEICHT: Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1009, che autorizza una assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 per spese varie delle Colonie e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1927-28	9063
	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare	9063
	MILIANI G. BATTISTA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928 n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici	9064
	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente la autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire	9064

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<p>OLIVETTI: Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28</p> <p>— Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti per il personale dei laboratori chimici delle dogane :</p> <p>— Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927.</p> <p>BRESCIANI: Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena</p> <p>PETRILLO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti</p> <p>MESSEDAGLIA: Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie. — Assegnazione alla Colonia Agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgomberata nel 1918</p> <p>ALFIERI: Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche</p> <p>DUDAN: Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda</p> <p>— Agevolazioni fiscali alle Società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica</p> <p>MAJORANA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia</p> <p>CELESIA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria</p> <p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione di compensi daziari di costruzioni alle navi mercantili nazionali.</p>	<p>TOFANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea</p> <p>QUILICO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 967, che approva la convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi della Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po</p> <p>BAGNASCO: Limitazione del numero di determinate categorie delle persone adette nei porti</p> <p>— Modificazioni di Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi</p> <p>GENOVESI: Sostituzione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che esercitano linee aeree</p>
	<p>La seduta comincia alle 16.</p> <p>MANARESI, <i>segretario</i>, legge il processo verbale della tornata precedente.</p> <p>(È approvato).</p> <p style="text-align: center;">Congedi.</p> <p>PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Gabbi, di giorni 2; Gasparotto, di 3; Biancardi, di 2; Codacci-Pisanelli, di 1; De Colibus, di 3; Grassi-Voces, di 5; per motivi di salute, gli onorevoli: Rossi Pelagio, di giorni 5; Gorini, di 2; Tullio, di 5; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Rossi-Passavanti, di giorni 4; Mazzucco, di 3; Biagi, di 1; Bonardi, di 8; Ferretti, di 5; Muzzarini, di 3; e Sipari, di 3.</p> <p>(Sono concessi).</p> <p>Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 di-</p>

cembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2004-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2005-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale per la educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2008-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite. ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1990-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per il finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli Uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1816-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, una somma sino alla concorrenza di lire 4,200,000, oltre gli interessi da capitaliz-

zarsi annualmente per il periodo anteriore all'ammortamento della somma stessa, per mutuarla alla provincia di Ragusa, nella misura che sarà determinata, rispettivamente, in base ai progetti da esibirsi dall'ente mutuatario, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dei lavori pubblici, per metterla in grado di provvedere alla costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali ed all'ampliamento e sistemazione del ponte Cappuccini.

(È approvato).

Art. 2.

Il saggio d'interesse del conto corrente è fissato nella misura del saggio ufficiale dello sconto, accresciuto di lire 0.50 per cento all'anno. Tale saggio, in ogni caso, non dovrà superare il 7.50 per cento all'anno. Qualora si superasse tale limite, il saggio d'interesse del conto corrente si ridurrebbe al 7.50 per cento annuo.

(È approvato).

Art. 3.

Il saggio d'interesse del conto corrente sarà determinato, ai fini della delegazione che l'ente mutuatario dovrà rilasciare a favore degli istituti di previdenza, all'atto della concessione del mutuo, e rimarrà inalterato nei rapporti dell'Amministrazione mutuante coll'ente stesso e colla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo.

In separata sede ed all'infuori dell'Amministrazione stessa, avverranno i conguagli del caso, ai termini delle disposizioni contenute nella presente legge, tra la Cassa di risparmio e l'ente mutuatario in dipendenza delle successive eventuali variazioni del saggio ufficiale dello sconto.

(È approvato).

Art. 4.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale per la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo, a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni statutarie che la regolano.

(È approvato).

Art. 5.

Il mutuo, che, ai termini dell'articolo 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno alla provincia di Ragusa,

sarà concesso con ammortamento in 35 annualità a condizioni di onere tali che le somme erogate dagli Istituti di previdenza per l'ammortamento dei fondi che essi hanno ricevuti dalla Cassa di risparmio fruttino agli Istituti medesimi il saggio del 6.50 per cento annuo

(È approvato).

Art. 6.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo, non oltre il 31 dicembre 1928, di volta in volta su richiesta degli Istituti di previdenza, presso la competente Sezione di Regia tesoreria provinciale all'atto dell'arrivo alla Tesoreria stessa dei mandati emessi dagli Istituti di previdenza a favore del suddetto ente mutuatario e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Col 31 dicembre 1928 si chiuderà il conto corrente colle somme effettivamente versate, ed a partire dal 1º gennaio 1929 si inizierà l'ammortamento, sia da parte degli Istituti di previdenza, che avrà luogo in dieci anni al saggio di cui sopra, sia da parte dell'ente mutuatario alle condizioni suesposte.

(È approvato).

Art. 7.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dalla presente legge tra gli Istituti di previdenza e la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo, le disposizioni della legge stessa sostituiscono, per ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite tra i detti Istituti e la Cassa di risparmio con semplice corrispondenza, ferme rimanendo, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, le disposizioni vigenti in tema di mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire

60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1977-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Nei riguardi del mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia a norma degli articoli 5 e seguenti della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contro la disoccupazione, mediante le convenzioni 9 marzo 1923 approvata con decreto Reale 31 maggio 1923, n. 1341, e 14 settembre 1926 approvata con decreto Reale 28 novembre 1926, n. 2200, il privilegio di cui all'articolo 7 della legge stessa prenderà grado nell'ordine stabilito in detto articolo limitatamente agli impianti del Belice a Palermo, della Società agrigentina di Agrigento, della Società elettrica A. Capizzi e C. di Porto Empedocle e della Società siracusana di elettricità di Siracusa. Per i rimanenti impianti della Società generale elettrica della Sicilia, Elettrotecnica palermitana di Palermo, Messinese per imprese elettriche di Messina e Catanese di elettricità di Catania, il privilegio dello Stato prenderà grado dopo quello spettante allo Stato medesimo in base all'articolo 1962 del Codice civile, dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito e dopo il credito per il mutuo fino a 90 milioni di lire da stipulare dal gruppo elettrico siciliano con enti finanziatori italiani ed esteri ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione

di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1981-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2006-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni con le modificazioni risultanti dal testo seguente »:

(Omissis).

ESENZIONI TRIBUTARIE.

Art. 1.

È concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni

25 ai privati, società ed enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonché la sopraelevazione di edifici già costruiti, ed agli enti pubblici che costruiscano alberghi popolari.

Tale esenzione spetterà soltanto alle costruzioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti Autorità comunali entro il 31 dicembre 1935.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed aglialloggi, che saranno ricavati mediante ricostruzione e radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette e malsane, coll'eventuale annessione anche di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile, onde ottenere, per i nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza della attuazione di piani regolatori, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente Autorità.

In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente Autorità finanziaria.

Art. 3.

L'esenzione di cui all'articolo 1 è applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.

CREDITO EDILIZIO.

Art. 4.

I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti articoli 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio, saranno consentiti anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.

I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.

È fatta altresì facoltà agli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio di estendere i provvedimenti, di cui al presente Regio decreto, alle operazioni di mutuo stipulate nel biennio 1926-27, sia che riguardino costruzioni già compiute, sia che riguardino costruzioni ancora in corso di ultimazione.

Art. 5.

In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente articolo 4, fino all'importo del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralità, ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardato pagamento di due o più semestralità, il mutuante potrà procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile con la stessa procedura privilegiata di cui al comma precedente.

In entrambi i casi è esclusa ogni facoltà di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI COMUNI ED ENTI AUTONOMI DI CASE POPOLARI.

Art. 6.

L'esenzione di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge è estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai comuni e dagli enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovrimposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono già stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.

In ogni caso non è ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.

Art. 7.

Gli enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.

Art. 8.

Il termine di 20 anni, concesso dall'articolo 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni 25.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo è autorizzato ad emanare il regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1992-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2001-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ampliamento e facilitazione delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1968-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere

alle provincie, ai comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'articolo 9 del testo unico delle leggi (libro I) approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualità posticipata di contributo statale sarà eguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verrà considerata come quota parte dell'annualità complessiva di ammortamento.

(È approvato).

Art. 2.

I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che per la parte di debito a carico dell'ente mutuatario non potrà superare i 35 anni, restando la possibilità del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godano il concorso governativo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti avrà facoltà di collocare i mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli enti mutuatari li abbiano deliberati e le competenti autorità autorizzati, ai fini del collocamento, sui fondi degli Istituti di previdenza.

In tal caso, se l'applicazione della presente legge non porta spostamento di considerazioni, non occorre modificare le deliberazioni e le autorizzazioni suddette.

Nella concessione dei mutui di cui all'articolo 1 della presente legge l'Amministrazione mutuante darà la precedenza alle domande che, documentate anche ai fini della garanzia, si trovino presso di essa alla data di pubblicazione della legge stessa.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai mutui che, quantunque non ancora concessi, siano stati però già

deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti al momento della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, è sostituito dal seguente:

« A tale scopo la Cassa depositi e prestiti « è autorizzata a ricevere dagli Istituti sud-
« detti in conto corrente fruttifero allo stesso
« saggio del comma precedente, le somme
« necessarie, e destinerà all'estinzione del
« suo debito capitale la quota di ammortamento
« compresa nelle annualità ad essa
« dovute per la estinzione dei mutui.

« Tali mutui saranno concessi con le
« garanzie, forme e modalità dei mutui pro-
« pri della Cassa, salvo il disposto del Regio
« decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, con-
« vertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209 ».

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai mutui già concessi ed abrogano ogni contraria norma, ferme rimanendo le condizioni di concessione.

(È approvato).

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre di ogni anno regolerà a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli Istituti di previdenza, autorizzato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.

La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927, sarà fatta alla entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualità di ammortamento sarà fatta, previ i debiti conguagli, dopo che risulterà chiusa la rispettiva partita in conto corrente.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 1984-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sandrini, Fontana, Bennati, Solmi e Leicht hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SANDRINI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale. (1962)

FONTANA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali. (1979)

BENNATI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104 concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927 n.1224. (1972)

SOLMI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse; (1578)

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma; (2014)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano. (1969)

LEICHT. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1009, che autorizza una assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 per spese varie delle Colonie, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28; (2013)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare. (2019)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo. (*Approvato dal Senato*) (2004)

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926. (*Approvato dal Senato*) (2005)

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'edu-

cazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite. (*Approvato dal Senato*) (2008)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (*Approvato dal Senato*) (1990)

Autorizzazione agli istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini. (1816)

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia. (1977)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del maresciallo d'Italia Armando Diaz. (1981)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni. (*Approvato dal Senato*) (2006)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (*Approvato dal Senato*) (1992)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario. (*Approvato dal Senato*) (2001)

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (1968)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume. (1984)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Lascерemo aperte le urne.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Miliani G. Battista, Olivetti e Bresciani a re-

carsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MILIANI G. BATTISTA. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici; (*Approvato dal Senato*) (2000)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire. (1966)

OLIVETTI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazione di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28; (1982)

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti per il personale dei laboratori chimici delle dogane. (1957)

BRESCIANI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena. (1970)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Si dà lettura del disegno di legge.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1848-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Josa. Ne ha facoltà.

JOSA. Onorevoli colleghi! Onorevole ministro delle finanze! Consentitemi di aprire

la discussione su questo importantissimo bilancio, trattando due modesti argomenti, i quali spero non riusciranno sgraditi alla vostra benevola attenzione: la produzione dei tabacchi e il catasto.

Modesti argomenti ho detto in confronto dell'importanza del bilancio in esame e della discussione, ma non tali in realtà se si consideri che la produzione dei tabacchi reca all'erario, col monopolio, una cospicua entrata, che nell'ultimo esercizio finanziario è stata di 3 miliardi e mezzo circa di lire, e il catasto rappresenta ormai nella vita della Nazione, non solo un puro e semplice strumento di equità tributaria, quale fu concepito, ma anche un prezioso mezzo per soddisfare tante altre esigenze giuridiche, economiche, sociali e tecniche, dei tempi nostri. L'onorevole ministro delle finanze, nell'ultima chiara esposizione fatta in questa Camera, nella tornata del 2 giugno 1927, accennò verso la fine al problema della coltivazione indigena del tabacco colle seguenti precise parole:

« L'attenzione del ministro delle finanze è richiamata anche dal servizio delle private, con particolare riguardo al problema della coltivazione indigena del tabacco. Questa coltivazione ha preso, nel periodo più recente, uno sviluppo notevolissimo, così che la produzione viene a risultare, di già, esuberante ai bisogni del monopolio e alle possibilità, purtroppo per ora assai scarse, della esportazione ».

« Converrà, dunque, adottare provvedimenti per contrarre, gradualmente, la coltivazione indigena, sia ad evitare la immobilizzazione di cospicui capitali con la formazione di forti giacenze di materia prima, non utilizzabile, sia soprattutto, per restituire a coltivazioni più cospicue, nell'interesse dell'economia pubblica, parte del territorio nazionale.

E in quanto al catasto soggiungeva:

« Non minore importanza ha il problema della formazione del catasto, opera altamente civile, il cui compimento investe anche la soluzione di vasti problemi di carattere civile e sociale, connessi col rinnovamento economico e politico della Nazione. Si pensi alla possibilità di una sicura statistica della produzione agraria, all'attuazione delle bonifiche, alle espropriazioni per opere pubbliche, alla equa ripartizione del credito ed, anche, alla perequazione delle imposte, che sole possono essere assicurate con un catasto completo dell'intero territorio del Regno, che, a suo tempo, sarà agevole rendere pro-

batorio per compire degnamente la grande opera».

Le direttive e i propositi così manifestati dall'onorevole ministro delle finanze, non possono che trovare pieno consenso e vivissimo plauso.

Ma potrà essere utile forse esaminare i due problemi da qualche particolare punto di vista, e prospettare talune possibilità, che sarà bene in ogni caso avere presenti.

È quello che farò brevissimamente.

Come lasciò scritto Orazio Comes, uno dei tre grandi indimenticabili artefici, con Leonardo Angeloni e Roberto Sandri, ai quali si deve lo sviluppo della tabacchicoltura in Italia, e quel mirabile risveglio di studi, di esperienze, di progresso tecnico e di organizzazione amministrativa, dopo il 1890, che doveva poi portarci alle attuali condizioni di rigogliosa attività produttiva e di quasi assoluta indipendenza economica in questo campo; come diceva dunque Orazio Comes, noi potevamo e anzi dovevamo essere nella produzione dei tabacchi i primi in Europa, mentre siamo rimasti per lungo tempo gli ultimi, superati perfino da paesi assai meno fortunati e meno progrediti del nostro come ambiente naturale e agrario.

Fummo invece anche in questo campo, come in tanti altri, negatori e rinunciatari, accettando i pregiudizi e i dubbi degli ignoranti e degli interessati, e rassegnandoci tranquillamente ad essere tributari di altri paesi per l'importazione di tabacchi greggi e lavorati.

L'indirizzo tecnico però dato al servizio delle coltivazioni dei tabacchi, soprattutto dopo il 1900, coll'assunzione di personale tecnico laureato dalle Scuole agrarie superiori e col funzionamento dell'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi in Scafati, infuse nel vecchio organismo del monopolio, chiuso e ostinato nel solo compito fiscale all'interno e nell'acquisto dei prodotti all'estero, una nuova fresca corrente di vita, di fervore, di volontà, e si iniziò il cammino progressivo per tappe, che oggi quasi ci stupiscono a rammentarle.

Nel 1893 i terreni destinati alla coltura dei tabacchi in Italia erano appena 4900 ettari, che salirono poi a 9000 ettari nel 1912, a 18,000 nel 1920, e poi finalmente a 33,400 nel 1924 e a 40,700 ettari nel 1925.

La produzione indigena, come si dice, dei tabacchi, che nel 1913 ammontava a 8 milioni e mezzo di chili di foglia, era già di 19 milioni circa nel 1920 e di poco meno di 40 milioni nel 1924.

Gli acquisti del monopolio all'interno, ascendenti a 9 milioni di chili circa di prodotti nel 1910-11, sono arrivati a quasi 39 milioni di chili nel 1926-27, e gli acquisti all'estero, che furono di oltre 23 milioni di chili di prodotti nel 1913-14, sono discesi invece alla piccola cifra di 3 milioni e mezzo di chili nel 1926-27.

Il rapporto dell'impiego dei tabacchi indigeni e quelli esteri nei lavorati, si è invertito, dal 24.82 per cento dei primi e il 75.18 per cento dei secondi, quale era nel 1910-11, al 76.35 per cento dei tabacchi nostri e il 23.63 per cento di quelli stranieri, quale è risultato nell'esercizio 1926-27.

L'importazione di tabacchi greggi e lavorati, che fu di quintali 177,862 nel 1900, ed era poi salita a quintali 255,000 nel 1913 si è ridotta a 117,688 quintali nel 1925; e l'esportazione, da 3143 quintali nel 1900, è cresciuta alla confortante cifra di 39,524 quintali nel 1925, decuplicandosi.

L'agricoltura italiana riceve dal monopolio ogni anno, colla cessione a questo dei prodotti indigeni, una cospicua somma, che si avvicina ormai a 400 milioni di lire, essendo stata nel 1926-27 precisamente di lire 372,607,868, per la vendita di chili 38,711,584 di foglia.

L'erario dello Stato infine ricava dal monopolio dei tabacchi, definito la miniera d'oro della finanza, una delle sue maggiori entrate, che dal 1884 in poi, cioè dalla ricostituzione della gestione statale, è venuta costantemente crescendo, e nell'ultimo periodo di poco meno di un trentennio è aumentata da lire 196 milioni nel 1899-1900, con un utile di circa 150 milioni, a lire 3 miliardi e mezzo quasi, con un utile vicino ai 2 miliardi e mezzo nel 1926-27.

Ora il lungo cammino percorso per le tappe che ho voluto ricordare, il vertice guadagnato, in luogo di confortarci e animarci a nuove mete, quasi preoccupano, poichè è raggiunta la saturazione del fabbisogno di prodotti indigeni richiesti dal monopolio, e l'onorevole ministro annunzia la restrizione delle coltivazioni.

Certo è opportuno evitare l'eccessivo sviluppo delle coltivazioni, il quale oltre che a creare l'imbarazzo della sovrapproduzione menerebbe anche, probabilmente, al peggioramento della qualità dei prodotti, e in questo senso il proponimento manifestato dall'onorevole ministro risponde a un savio, lodevole, necessario criterio di prudenza.

Ma la restrizione deve significare ad essere solo una sosta, una sosta speriamo anzi mo-

mentanea, nello sviluppo della coltura, non la diminuzione della superficie occupata da questa, che dovrebbe essere mantenuta quale è attualmente, e nell'avvenire appena sia possibile ancora aumentata.

La coltura del tabacco è la più difficile non solo dal punto di vista agronomico, come coltura industriale, e da quello tecnico per la prima trasformazione che il prodotto verde subisce nelle stesse mani del coltivatore colla così detta cura, non solo dal punto di vista tradizionale e ambientale per la lentezza e la complessità della tradizione e dell'ambientamento, ma per tutto l'insieme dei rapporti, delle soggezioni, delle repressioni che la difesa del monopolio esige.

E ciò è tanto vero, che il monopolio è costretto a creare condizioni di favore per sorreggerla, o condizioni di favore crea il contrabbando dove si esercita, altrimenti ad eguale tornaconto economico, o anche con minor tornaconto gli agricoltori preferiscono le coltivazioni industriali libere e anche quelle alimentari.

Si deve perciò considerare un errore, un irreparabile errore, che io non esito a chiamare un delitto, tutto ciò che può determinare o concorrere a determinare l'abbandono della coltivazione dei tabacchi dove è riuscita ad affermarsi o dove promette di affermarsi.

E qui debbo dire francamente all'onorevole ministro delle finanze che se fra i direttori compartimentali delle coltivazioni di tabacchi vi sono uomini di alta coltura e capacità tecnica e di intemerata coscienza, degnissimi del posto che occupano e immuni da questo delitto, ve ne sono pure altri che di questo delitto, commesso per incoscienza, per incomprendimento, per cattiveria, dovrebbero rispondere innanzi all'Amministrazione e alla Nazione.

Io credo dunque che non di riduzione si dovrebbe parlare, ma piuttosto di assestamento, di migliore distribuzione territoriale, di selezione territoriale in altri termini delle coltivazioni, nel senso che mantenendo la superficie attuale complessiva di esse, sarebbe il caso di procedere in tutto il territorio nazionale all'accertamento delle zone più adatte, favorendo in queste o anche promovendo, dico promovendo, la coltura, che dovrebbe invece essere eliminata nelle zone meno adatte per ambiente naturale e agrario. E intanto sarà necessario prepararci a un nuovo graduale aumento della produzione di tabacchi per diventare esportatori di prodotti greggi e lavorati.

Se l'Italia deve essere un paese di esportazione prevalentemente agricola, e non c'è dubbio che debba esserlo, deve anche contare e può molto contare sull'esportazione dei tabacchi.

D'altra parte la densità della nostra popolazione agricola, e la necessità di elevare la produzione agraria sia nel campo delle colture industriali che delle alimentari, richiedono si faccia leva precisamente sulle colture industriali, come quelle che assorbono molta mano d'opera e sono le grandi motrici del progresso tecnico dell'agricoltura.

Il consolidamento con ogni sforzo della produzione attuale dei tabacchi, e la preparazione a una maggiore produzione avvenire per l'esportazione, dovranno essere perciò le mire e le direttive da tenere dal Governo in questo importante ramo dell'economia e della finanza, e io sono certo che il Governo le terrà.

Tanto più che oggi molte cose sono rese possibili, che non lo erano prima della creazione dell'« Azienda autonoma dei monopoli », che il Governo fascista ha il grande merito di avere istituita, maturando voti e proposte della rispettabile età di trentadue anni, durante i quali nessun Governo aveva trovato il coraggio di una decisione.

L'Azienda dei monopoli, della quale è parte sostanziale il monopolio dei tabacchi, non gioverà soltanto a svincolare la gestione di questo dal formalismo burocratico che ne inceppava il funzionamento, ne impediva lo sviluppo, ne isteriliva la vita, ma sarà io penso lo strumento agile e valido per risolvere integralmente il problema della produzione e dell'esportazione dei tabacchi italiani.

Per raggiungere i suoi scopi però è necessario che la sua struttura assuma carattere assolutamente, nettamente industriale, con tutti i moderni portati della tecnica, con tutti gli accorgimenti della perfetta organizzazione, e anche con tutte le sane audacie dell'intrapresa.

Ed è necessario anche un ritorno alla tecnica, che deve guidare, deve dominare, deve permeare di sé tutta l'attività della azienda.

È stata la tecnica che ha dato all'Italia di poter fare nel campo della coltivazione dei tabacchi il progresso che ho ricordato, ed è stato un piccolo nucleo di tecnici a scrollare la vecchia mentalità fiscale, che vedeva in ogni pianta di tabacco una cosa da perseguire e in ogni coltivatore un contrabbandiere.

Ora la tecnica non è quasi più in onore. I direttori compartimentali non tutti l'amano o almeno non tutti amano quello che si fa o si apprende dove si coltiva e dove si cura il prodotto. Io so di un direttore compartimentale che non usciva mai dal suo ufficio, dove passava il tempo a firmare mandati e a litigare con i funzionari. E so di un altro che per uno stupido ripicco non ha più visitato da anni una promettente zona di coltivazioni, preferendo di ignorarla. Comunque 29 laureati in scienze agrarie su 390 funzionari delle coltivazioni sono troppo pochi, come sono pochi 60 ingegneri su 976 funzionari delle manifatture, per dare alla tecnica l'importanza e il posto che deve avere nel nuovo organismo a carattere industriale.

Il quale avrà innanzi a sé una folla di problemi grandi e piccoli da risolvere, che io vorrei esaminare, ma indicherò soltanto per non abusare della pazienza della Camera. E prima di ogni altro indicherò il problema delle concessioni speciali.

Le concessioni speciali vennero opportunamente create per liberare il monopolio dalla prima costosa e ingombrante fase industriale della cernita, classificazione e allestimento in colli dei prodotti, e non c'è dubbio che siano di grande utilità, non solo per il raggiungimento dello scopo principale che esse hanno, ma anche per altri non pochi benefici che arrecano: per la semplificazione del ricevimento dei prodotti, l'influenza educativa che esercitano sui coltivatori, la diffusione delle buone norme tecniche di coltura e di cura, e per il fatto infine che, costituendo un terreno intermedio fra il coltivatore e il monopolio, risparmiano a questo i molti inconvenienti dei rapporti diretti, determinati colla così detta concessione di manifesto.

Le concessioni speciali però hanno varia fortuna, e soprattutto non hanno la fortuna che meritano, perchè non godono sempre la simpatia dei funzionari, ai quali è ancor cara la concessione di manifesto, e raramente hanno la loro collaborazione.

Bisogna che i funzionari, e specialmente alcuni funzionari, si persuadano a considerare le concessioni speciali come alleate, non come nemiche, e diano perciò tutta la loro collaborazione.

Anche perchè la collaborazione fra le Direzioni compartimentali e le concessioni speciali dovrà essere in avvenire sempre più larga e più intima, se sarà possibile generalizzare il ritiro del prodotto verde per i

tabacchi pesanti, e attribuire alle concessioni speciali il compito della cura ora attribuito di regola ai coltivatori.

Questa del ritiro del prodotto verde è una questione che merita tutta l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, perchè si tratterebbe, risolvendola, di diminuire enormemente le spese di controllo delle coltivazioni e di sorveglianza, con un risparmio di 30 a 40 milioni di lire; di ottenere, colla perfetta divisione del lavoro il miglioramento della coltura affidata all'agricoltore, e dei prodotti, la cui trasformazione resterebbe interamente affidata all'industriale dalla cura all'allestimento in colli; e di recidere infine, cosa più di ogni altra importante, alle radici il contrabbando rendendolo quasi impossibile.

Io spero che l'onorevole ministro delle finanze vorrà indursi a incoraggiare in modo particolare le vecchie concessioni che si attrezzassero per il ritiro allo stato verde dei tabacchi pesanti, e anche nuove concessioni che sorgessero con questo preciso compito.

Altro problema è quello del recupero dei residui industriali, colla fabbricazione dei prodotti nicotinosi utili nell'agricoltura per combattere gli insetti nemici delle piante coltivate.

In questo campo, è necessario rilevarlo, noi siamo ancora molto indietro, con danno del monopolio e dell'economia agraria. Gli estratti che il monopolio pone oggi in vendita costano moltissimo come processo di concentrazione e perciò come valore commerciale, mentre sono di scarsa efficacia per la loro povertà e variabilità di contenuto in nicotina, tanto che siamo costretti a dissuadere gli agricoltori dall'adoperarli.

È necessario perciò dare impulso alla preparazione di sali di nicotina: l'ossalato, il solfato, e di nicotina greggia, seguendo l'esempio degli americani, per avere prodotti definiti e concentrati, di facile trasporto, di titolo noto e di sicura efficacia pratica. Sarà cosa utilissima per il monopolio, per l'agricoltura, per il paese.

E non parlerò qui di altri problemi di carattere fiscale, di carattere tecnico, e anche amministrativo; ma di uno di essi è indispensabile io faccia infine cenno: quello della sperimentazione e della propaganda tecnica.

Il glorioso Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi in Scafati, intitolato al grande nome di Leonardo Angeloni, e ottimamente diretto, rende senza dubbio grandi servizi, da molti forse ignorati; ma non ha grandi mezzi, e anche colla sua nuova

sezione di Verona vive ancora troppo isolato.

Sarebbe quindi opportuno non solo che avesse mezzi sufficienti e forse un'altra sezione nell'Italia centrale per una più larga sperimentazione scientifica, ma prendesse maggiore, continuo contatto con le Cattedre di agricoltura, e col tramite di queste e delle Direzioni compartimentali con i coltivatori, per organizzare una fitta rete di esperimenti locali, di dimostrazioni pratiche, di utili esempi, allo scopo di diffondere sempre più il progresso tecnico e il perfezionamento della coltura, sulla quale in fondo poggia tutto l'edificio economico, industriale, finanziario della produzione nazionale dei tabacchi.

E veniamo ora al catasto. È superfluo ricordare lo scopo fiscale perequativo e quello giuridico per cui fu disposta la esecuzione del catasto italiano colla legge 1^o marzo 1886, n. 3682; ma occorre però osservare come oggi a questi due scopi originari molti altri si sono aggiunti, di carattere agrario ed economico, i quali non solo hanno accresciuto il valore dell'opera, ma ne impongono con assoluta urgenza il compimento.

Basterà citare per esempio le operazioni demaniali, la ricomposizione dei fondi frammentati, in relazione alla quale non potranno domani mancare provvedimenti di legge, l'assestamento e l'utilizzazione dei boschi, la costituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, d'irrigazione e forestali, le operazioni di credito fondiario-agrario, il servizio di statistica agraria e le espropriazioni per pubblica utilità, in cui il catasto può essere di grandissimo giovamento, per convincersi della più larga funzione e della maggiore importanza da esso acquistata nei nostri tempi, e della necessità quindi di completarlo al più presto.

Intanto a quale punto siamo con i lavori?

Alla fine dell'esercizio finanziario 1925-1926, che è l'ultimo di cui si hanno notizie precise e organiche, il catasto risultava completo e già in conservazione interamente in 21 provincie del vecchio territorio nazionale e parzialmente in 3 altre provincie, per complessivi n. 3550 comuni e 7,145,249 ettari; erano terminate tutte le operazioni e si applicava già per la riscossione dell'imposta in 10 provincie; e si avevano infine lavori in corso, per le operazioni di varia natura in 34 provincie.

La situazione generale dei lavori al 30 giugno 1926 riguardava 8305 comuni, con 28,683,334 ettari, cioè l'intera superficie

del Regno, escluse le nuove provincie, le quali come è noto sono già dotate di catasto geometrico particellare e probatorio.

Le operazioni però sono tuttavia complete e il catasto si può ritenere allestito nella proporzione di soli 61 centesimi della superficie accennata, mentre restano ancora 39 centesimi per i quali occorre affrettarle.

Il Governo ha il grande merito di avere dato impulso anche a questa importante opera, per espressa volontà del Capo e per il vivo interessamento dell'onorevole ministro delle finanze.

Non mancano disposizioni intese a favorire in ogni modo l'acceleramento sia delle operazioni sia del funzionamento del catasto, come la facoltà dell'attivazione invece che per provincia per distretto di agenzia e anche per comune, allo scopo di evitare l'invecchiamento delle mappe e il conseguente lungo, faticoso, dispendioso aggiornamento; l'abolizione delle Giunte tecniche per la preparazione delle tariffe d'estimo, che si erano dimostrate organo superfluo e ingombrante; la delega alle Commissioni comunali di decidere in merito ai reclami per il classamento, colla quale si è ottenuto una maggiore semplicità e rapidità di procedura e senza dubbio una maggiore obiettività ed efficacia persuasiva della decisione.

E non sono mancati molti opportuni provvedimenti riguardanti la esecuzione dei lavori, quali l'assunzione di geometri in servizio provvisorio, di cui se ne hanno attualmente oltre 900, in conseguenza dell'estensione dei lavori a 15 nuove provincie nel 1924 e 1925; l'incarico della formazione delle mappe a privati professionisti, specializzati e scelti con ogni garanzia di capacità e probità; il cottimo per il rilievo e la formazione degli atti affidati al personale dell'Amministrazione per avere un maggiore rendimento, sebbene questo sistema non sia forse del tutto lodevole; e infine il premio di operosità ai capi degli uffici e agli operatori che si distinguano per attività, zelo e diligenza nell'esecuzione dei lavori.

Le spese sopportate dallo Stato dall'inizio dei lavori catastali al 30 giugno 1926 sono state di lire 448,666,757, mentre quelle relative al solo esercizio 1925-1926 ammontano a lire 48,519,316, nel rapporto molto confortante e significativo del 10.80 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute nei trentanove anni precedenti. Il costo unitario della formazione del nuovo

catasto oggi è di lire 71.95 per ogni ettaro di terreno, e di lire 54.25 per ogni particella, non superiore, in valore assoluto, al costo medio del periodo precedente la guerra.

Gli sforzi del Governo fascista, per il compimento del catasto, sono dunque, come si vede, già poderosissimi.

Ma forse a questi ammirevoli sforzi altri ancora bisogna aggiungerne, in considerazione della mèta da toccare.

Nel catasto non c'è solo uno strumento necessario alla finanza dello Stato, alla vita economica e sociale della Nazione, ma c'è un poco anche riflesso il suolo della Patria, nella rappresentazione più espressiva della proprietà privata, onde l'individuo si ricongiunge alla Patria, e il fatto materiale acquista il valore di una idealità.

Voi vorrete perciò, onorevole ministro, procurare al Governo fascista, in nome di questa idealità, il vanto, fra i tanti, di veder presto compiuto il catasto italiano. (*Applausi — Congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Petrillo, Messedaglia e Alfieri a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PETRILLO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti. (1963)

MESSEDAGLIA. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:.

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie; (1971)

Assegnazione alla colonia agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63 ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918. (1983)

ALFIERI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche. (2010)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUGLIELMI.

Seguito della discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celezia.

CELESIA. Onorevoli colleghi, nella discussione del bilancio delle finanze dello scorso anno io presentavo, a proposito della questione dei bilanci degli enti locali un ordine del giorno, che oggi non ripropongo ma che soltanto ricordo alla Camera, anche perchè l'onorevole ministro delle finanze, con la sua solita squisita compatezza e cortesia dimostrò di riconoscere all'ordine del giorno stesso una certa importanza.

L'ordine del giorno era il risultato degli studi da me fatti, ma era fondato sopra tutto sulle risultanze statistiche dei primi due volumi della statistica dei bilanci degli enti locali compilata sui consuntivi del 1925 dal Ministero delle finanze, lavoro prezioso, degno di ogni attenzione e di studio, da cui ho creduto di trarre elementi importanti.

Il testo dell'ordine del giorno era il seguente:

« La Camera convinta che l'indirizzo impresso dal Governo nazionale-fascista alla politica finanziaria degli enti locali sulla base della sua coordinazione alla finanza statale e del blocco delle sovrimposte e di altri tributi va mantenuto fondamentalmente nella sua rigidità.

Ritenuto che il disavanzo accertato dalle statistiche ufficiali sull'esame dei bilanci preventivi del 1925 in 894 milioni per i comuni ed in 97 per le provincie va calcolato con riduzione dell'ammontare dei nuovi cespiti contemplati nel decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, mentre tali nuovi cespiti dovranno essere calcolati sulla base del loro gettito effettivo durante l'esercizio 1926-1927 e seguenti.

Ritenuto che si dovrà provvedere a coprire il disavanzo così risultante ed a concedere anco una ulteriore elasticità ai bilanci degli enti autarchici in vista di nuovi loro bisogni, specialmente per ciò che riguarda opere pubbliche di viabilità di igiene e assistenza sociale, studiando ed applicando i relativi provvedimenti sulla base delle leggi generali, ma in rapporto alle condizioni di bilancio accertate per ogni singolo Ente:

Ritenuto che ogni ulteriore indebitamento degli enti deve essere sottoposto a rigido controllo;

Fa voti:

1º) Che si istituiscia presso il Ministero delle finanze una direzione centrale della finanza locale la quale sulla base dei dati statistici acquisiti e delle ulteriori ricerche che saranno opportune provveda alla stregua dei principi suaccennati alla sistemazione dei singoli bilanci provinciali e comunali, unificando e rafforzando l'azione di sindacato con criteri di coordinamento ed unicità di indirizzo che ora mancano;

2º) Che l'adozione di provvedimenti generali legislativi diretti a creare nuovi cespiti di entrate per il pareggio dei bilanci degli enti segua e non preceda gli studi e le ricerche che saranno stati compiuti dall'Ufficio predetto e dalla Commissione Reale per la finanza locale istituita presso il Ministero delle finanze;

3º) Che ogni ulteriore indebitamento di comuni e di provincie dovrà essere volta per volta approvato da uno speciale Comitato composto di rappresentanti dei ministri dell'interno, delle finanze e della Federazione nazionale degli enti autarchici.

Questo mio ordine del giorno, che, ripeto, non ripropongo ma che ho voluto ricordare alla Camera, ebbe l'onore di una cortese risposta dal ministro delle finanze, il quale disse: « L'onorevole Celesia ha qui svolto importanti osservazioni, esortando il Governo ad istituire maggiori controlli e strumenti di azione. Non nego la possibilità di ritocchi all'attrezzatura attuale dei controlli. Accetto come raccomandazione il suo ordine del giorno, ma credo di più ad una ulteriore e non ultima revisione del costruito finanziario degli enti locali che spero sia presto concretato ».

Ad un anno di distanza, pur prendendo atto che qualche cosa è stato fatto in questa materia, e che sono stati esonerati i comuni da alcune spese, ma che però sono stati caricati di altre spese, tenuto conto dei provvedimenti presi in generale e riferendomi alle risultanze del terzo volume della statistica, egregiamente compilato e pubblicato in questi giorni, ed avuto riguardo al carico medio tributario per le spese effettive di ciascun comune nel triennio, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro Volpi sopra questa importantissima materia, che si riconnette a tutto l'assetto finanziario del nostro Paese in quanto che i bilanci dei comuni e delle provincie rappresentano quasi una terza parte di tutto il bilancio dello Stato.

Voglio soltanto, a questo proposito, ricordare che, secondo questi studi, il costo medio di ciascun servizio per abitante varia profondamente anche fra regione e regione finitima, il che vuol dire che di tali rilievi statistici occorre tenere ampio conto nei provvedimenti che si prenderanno a favore degli enti locali. E questi rilievi denotano anche che ogni ente agisce con criteri autonomi e in dipendenza delle tendenze prevalenti dei propri amministratori, senza un rapporto proporzionale tra costo unitario e servizi vari per ogni abitante, anche a parità di condizioni locali.

Di queste risultanze statistiche, accertate per gli studi fatti dal Ministero, traggio argomento per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro Volpi sul mio ordine del giorno svolto l'anno scorso, che ha avuto l'onore di essere da lui preso in considerazione, raccomandando che le questioni medesime vengano risolte alla stregua delle nuove risultanze medesime.

La ricostituzione degli enti locali è in diretta connessione con tutto il problema finanziario italiano e la ricostruzione degli enti locali, in piena armonia coi criteri che ricorrono nelle finanze statali e in base ad un normale funzionamento identico per criteri, quando si tratta di risolvere casi uguali, è un problema importantissimo, che va seguito con la massima attenzione dal Governo, perchè strettamente connesso a tutto il problema finanziario. Io sono sicuro che questi provvedimenti varranno a dare piena solidità ai bilanci degli enti locali ed a richiamare gli stessi enti a quell'altezza di tradizione e nobiltà di scopi cui si ispira il Fascismo e da cui tanto vantaggio attende il nostro Paese. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIURIATI. *ministro dei lavori pubblici*: Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, che costituisce l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione. (2022).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà inviato alla Commissione permanente per l'esame dei decreti-legge.

**Seguito della discussione
dei bilanci delle finanze e dell'entrata.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Genovesi.

GENOVESI. Onorevoli colleghi! L'onorevole Celesia ha opportunamente ripresa una discussione che egli aveva già iniziata lo scorso anno, avvalendosi dei dati offerti dagli organi corporativi e dalle ricognizioni di fatto compiute dal Governo nazionale. L'interesse che l'argomento suscita nel paese autorizza a recare qui il contributo di altre osservazioni, superando la esitazione che deriva dal fatto di venire secondi, per ragione di autorevolezza e di tempo, in così importante dibattito.

Le linee di una politica di riordinamento della finanza locale sono state veramente con precisione di termini e ampiezza di vedute esposte dal ministro nel discorso pronunciato nel giugno 1927 e nel quale egli enunciava quale fosse l'interesse che lo Stato ha di mantenere gli enti locali nell'orbita di una attività controllata, in ragione dei nuovi compiti che ad essi sono stati affidati nel generale riordinamento politico amministrativo dell'Italia fascista, che ha collocato la riforma delle gestioni autarchiche nel più ampio quadro della ricostruzione fondamentale dello Stato.

Dichiarava il ministro che il problema dei comuni è quello stesso del popolo italiano di moto permanente e che la materia è in continua evoluzione, onde le provvidenze anche le più coraggiose devono adeguarsi alle nuove esperienze ed agli aspetti diversi che una razionale e perfezionata soluzione va offrendo alla attenta indagine.

Or, se è vero che l'esame del tema incide in taluni degli aspetti più caratteristici della vita nazionale, tuttavia non è meno esatto che un giudizio complessivo, a carattere uniforme e generale per tutti i Comuni d'Italia, è pur sempre possibile formare per raggiungere la più perfezionata soluzione del problema.

La disciplina dell'intero regime finanziario che lo Stato avoca a sé, non già per ragioni di mero controllo amministrativo, ma per superiore interesse nazionale di adeguare le spese alla pubblica economia, corrisponde alla autorità politica che il Governo centrale esercita intera e sovrana sul comune autonomo. Ora, è fuori dubbio: oltre ogni ricerca compiutamente già fatta sui limiti della

autonomia nel significato funzionale attribuito al concetto dall'ordinamento amministrativo fascista; che il complesso di interessi omogenei che si assomma nel comune, elimina ogni differenza tra grande e piccolo comune nella esplicazione di funzioni che si attengono alla natura dell'ente, e, mentre da un lato giustifica il permanere secolare nella nostra vita nazionale di tradizioni che non hanno peranco distrutto, sibbene concorso a cementare, la unità politica, dall'altro attesta la idoneità dell'Ente minore a corrispondere a tutti i compiti e a provvedere a tutti i servizi di carattere essenzialmente locale, anzichè a quelli di interesse generale.

Le indagini compiute sulle risultanze parziali, di recenti statistiche, le più attente comparazioni volte a scoprire le differenze, apparentemente inesplicabili, tra oneri tributari e importi individuali di spesa, tra costi unitari d'esercizio ed entità di popolazione, pur tra comuni a caratteristiche similari demografiche e territoriali, non attenuano tuttavia il valore di questo primo riconoscimento che ha carattere generale, e prescinde dalle caratteristiche proprie di ogni singolo comune; ricercare nelle suddivisioni di competenza e nei limiti di attribuzione, le possibilità prime di diminuzione delle deficienze complessive dei bilanci.

Non mi ritraggo dal ripetere, ai fini delle mie osservazioni, cose già dette dall'onorevole Celesia, ancorchè esse siano per ricevere il completamento d'altri dati forniti dalle federazioni degli enti autarchici.

È esatto che la finanza ricostruttrice del Regime ha dovuto procedere nella materia gradualmente e con razionalità, a fronte del disordine lasciato dai partiti democratici prima avvicinandosi al potere.

Il blocco delle situazioni tributarie, compiuto col decreto 3 febbraio 1923, se è valso ad arginare la malsana abitudine di saldare le differenze in meno con le eccedenze delle sovrimposte, ed a difendere il contribuente da ingiusti assalti di tassazione che rappresentavano pericolosi inceppi all'azione tributaria dello Stato, ha richiesto un'opera più organica, iniziata di fatto col decreto 16 ottobre 1924, e conclusa con l'altro 20 ottobre 1925.

Gli studi compiuti dal Ministero delle finanze, riferibilmente ai preventivi del 1925 e raccolti in tre importanti volumi e gli elementi offerti dalla Confederazione generale degli enti autarchici, hanno all'invece costituito un materiale importante che ha

permesso di tracciare le ulteriori linee di una riforma a caratteri semplici e ben definiti.

Dal punto di vista storico e politico il raffronto delle risultanze del 1925 con quelle del 1912 non ha potuto costituire certamente ragione di sconforto.

Fu già detto che per tutti i comuni del Regno, esclusi gli avanzi e i disavanzi di Amministrazione, i movimenti di capitali, le partite di giro, il disavanzo economico di competenza tra entrate effettive ed uscite effettive era nel 1912 di lire 193,333,314 e nel 1925 di lire 837,216,917.

Avendo a calcolo la differenza tra avanzi e disavanzi, la deficienza complessiva di circa 176,000,000 oro corrispondenti al cambio a milioni 880 è press'a poco uguale a quella del 1925 di milioni 894 e mezzo; mentre allo stesso ragguaglio risulta una discesa nel 1925 del disavanzo economico di competenza da 193 milioni a 170 circa. Le entrate effettive subiscono un incremento del 10 per cento circa contro un aumento del 6 per cento dell'uscite effettive.

Una ragione di perplessità permane, per contro, raffrontando le previsioni del ministro formulate nel discorso 3 giugno 1926 e che nella saldatura fra il vecchio e il nuovo regime riteneva riscontrare un vantaggio notevole per effetto delle maggiori entrate derivanti dai tributi di nuova creazione e le affermazioni della Confederazione degli enti autarchici che pur riconoscendo nel provvedimento legislativo 20 ottobre 1925 un serio tentativo per una riforma più vasta e più completa, contrapponeva la insufficienza delle entrate dei comuni a fronteggiare le spese indispensabili a imprimere un moderno sviluppo alla vita comunale, rendendo piuttosto propensi a ritenere conforme al vero, che il fabbisogno globale dei comuni per l'esercizio 1927 ascendesse a 940 milioni complessivi, dei quali 350 per fronteggiare il *deficit* dei 90 comuni capoluoghi di provincia e con popolazione superiore ai 50,000 abitanti e 590 per i rimanenti 9058 comuni rurali.

Ora non tanto interessava il conoscere quanti dei 9137 comuni del Regno, secondo i bilanci preventivi del 1925 fossero in pareggio, rilevando che tali erano 3222, quanto lo stabilire se il *deficit* globale, da un lato, poteva ritenersi dover permanere e quale soluzione, dall'altro, era ad adottarsi per fronteggiarlo.

Appartiene semplicemente ad un interesse storico il ricordare le molteplici provvidenze suggerite dagli enti federali nel 1927 e che avrebbero comunque lasciata

scoperta una rimanenza di 240 milioni dei quali 125 per i comuni urbani e 115 per quelli rurali.

Giova piuttosto volgere l'esame alle risultanze di accurate ricerche le quali se non possono avere un valore definitivo, tuttavia consentono di trarre conclusioni che di non molto potranno scostarsi dal vero.

Infatti, vuoi per dati di certezza, che per elementi di approssimazione, si può sin d'ora convenire che, tenuto conto per l'esercizio 1926, quanto alle entrate, sia per i comuni capoluoghi di provincia che per gli altri, dell'aumento accertato dall'esame dei bilanci 1926 o presunto, e quanto alle spese dell'aumento per l'applicazione dei decreti sui contributi scolastici e per la milizia forestale, si avrà una deficienza complessiva generale di lire 752,854,758.

L'esercizio 1927 seguendo lo stesso procedimento di valutazione presuntiva, per effetto della soppressione della tassa velocipedi in sette milioni, porterà la deficienza a lire 759,854,758.

Nè tale deficienza potrà subire attenuazione per l'esercizio 1928, poichè tenendosi nel più largo conto le conseguenze dei provvedimenti legislativi per riduzione di indennità caro-viveri al personale e minor costo dei servizi, conseguirà una specie di equilibrio tra la riduzione della spesa e quella della entrata, che può facilmente — quest'ultima — indursi dal minor rendimento di talune importanti fonti di gettito in conseguenza della diminuzione di prezzi e di valori.

Può quindi affermarsi che lo spareggio dei bilanci municipali permane nella impo-
nenza di una cifra che denuncia la necessità di scendere alla ricerca della ragione pressochè permanente del fenomeno.

Senonchè si presenta parallela un'altra indagine in stretta relazione alla necessità inderogabile dei comuni di provvedere alla esecuzione delle opere indispensabili ad assicurare benefici di carattere generale, escluse quindi quelle di dubbia utilità, contro le quali è giustamente insorto il sottosegretario agli interni con recente circolare ai prefetti.

È interesse politico e sociale quello che l'opera iniziale debba essere compiuta anche perchè non si perda la utilità reale che è stata conseguita: è indiscutibile verità di fatto, che, investita l'autorità podestarile di tutto il potere civile, specie nei piccoli comuni rurali, essa debba essere riguardata in luogo come la necessaria tutrice dei bisogni più elementari delle popolazioni.

I comuni dunque sono tenuti ad assolvere ad un compito loro attribuito in ogni tempo e che corrisponde in definitivo alla tutela di un interesse nazionale.

Non può non impressionare una statistica diligentemente compiuta dalla Confederazione degli enti autarchici e che, distinguendo le opere pubbliche di interesse locale in quattro grandi gruppi di opere igieniche, (acquedotti, fognature, cimiteri, lavatoi, ecc.) edifici scolastici ad uso scuole primarie e secondarie, opere stradali (di accesso alle stazioni, allacciamento frazioni, pavimentazioni stradali, ecc.) varie (riparazione edifici pubblici, opere di difesa e ricostruzione) fa ascendere il relativo fabbisogno finanziario a circa quattro miliardi e mezzo. Tale cifra, riportata pura ad una espressione più conforme a realtà e ridotta anche a soli due miliardi e mezzo impegnai bilanci dei comuni con un onere ordinario per servizio di mutui che non va trascurato nello studio dei provvedimenti atti a conseguire il pareggio e che sin d'ora vien valutato, per interessi ed ammortamenti a circa 180 milioni annui; di guisa che tra sbilancio attuale ed onere per opere straordinarie si raggiunge una cifra definitiva di 930 milioni.

Codesto particolare aspetto, che costituisce un elemento di concorso alla somma del fabbisogno, deve essere considerato anche sotto altro riflesso, il quale, esclude azioni e provvedimenti disordinati e impone invece una attività coordinata degli organi sindacali, delle gerarchie politiche, dei poteri amministrativi, quale del resto è nel sistema e nello spirito informatore delle istituzioni del regime.

L'attività degli enti pubblici autarchici, è chiamata a spiegare la sua influenza nella azione generale di attenuazione del fenomeno della disoccupazione — quello che interessa direttamente l'ente pubblico, oltre il più largo impiego e coordinamento di tutte le iniziative private — e a creare anzi le condizioni particolari atte a contenere il fenomeno stesso nei limiti ordinari della disoccupazione stagionale. Non è il caso di fare cifre e richiamare dati che costituiscono la più viva preoccupazione delle singole provincie, pur senza indulgere a considerazioni pessimiste. Le cifre nulla hanno a che vedere comparativamente con quelle di altri periodi della vita italiana e di epoche di vere, quanto larvate, profonde crisi. Ma parlarne in ragione di un dovere è dopotutto guardarsi dal confondere quelli che sono riflessi di crisi transitorie di assestamento inevitabili, con fenome-

ni permanenti e studiare la natura di un fenomeno che esige una azione energica e risolutrice.

Accertato quale è il fabbisogno globale dei comuni e riconosciuto che una radicale riforma di sistema fondata sulle richieste formulate nel 1927 dagli enti provinciali, di aumenti di imposte e compartecipazione a proventi, risolvendosi tutti in aumento del carico tributario, meglio nella colmatatura delle deficienze con inasprimenti tributari, male raggiungerebbe gli scopi prefissi e peggio corrisponderebbe alle esigenze della nuova situazione economica finanziaria del Paese, si rappresenta evidente circoscrivere la risoluzione del problema a pochi punti fondamentali: 1°) sgravio dei notevoli oneri sopportati dai comuni pei servizi statali; 2°) perequazione dei tributi in vigore e disciplina delle entrate; 3°) provvidenze straordinarie per il finanziamento di opere.

Quest'ultimo punto si profila essenzialmente come problema di credito ed i caratteri dell'urgenza sono stati scolpiti non solo in rapporto all'opera pubblica in sé, ma al fatto della disoccupazione ed alla quantità e qualità della mano d'opera da impiegare.

Quanto all'accollo allo Stato di tutte le spese sostenute dai comuni per servizi compiuti direttamente dallo Stato e per conto di esso, se mancano dati controllati per ciò che riguarda quelle numerose della leva, dello stato civile, delle elezioni politiche, ecc. la Confederazione degli enti autarchici, in appoggio anche alle risultanze del bilancio della entrata, precisa due carichi di notevole entità.

Sono oltre 178 milioni di lire che i comuni vecchi capoluoghi di provincia spendono per il personale insegnante delle scuole elementari con amministrazione autonoma e oltre 155 milioni le spese sostenute dagli altri comuni del Regno per carico netto dell'Amministrazione autonoma e per contributi corrisposti allo Stato. Si ha un complesso così di lire 333,548,709. I bilanci comunali del 1927 denunziano un carico per uffici giudiziari, di lire 23,713,400. Cosicché già questi due elementi accertati, come vedremo neppure in forma definitiva, stabiliscono un onere che, ove fosse trasferito allo Stato, di molto attenuerebbe la spesa dei comuni.

Ma a questo proposito ricorre una osservazione che consente di affermare un altro principio.

Nella discussione svolta lo scorso anno e richiamata in recenti pubblicazioni, fu avvertita la opportunità, non pure di fissare

linee conduttrici attraverso l'intricato campo della finanza locale e di controllare in modo rigidissimo ogni spesa e indebitamento dei comuni, ma fu altresì affermata la opportunità di riunire presso la Direzione generale delle imposte dirette l'esame dei bilanci degli enti locali, perfezionando una attrezzatura capace di vigilare a tutti i servizi delle finanze degli enti locali. Non fu forse segnalata anche l'altra urgenza di imprimere ad ogni provvedimento legislativo un carattere di unicità, evitando che riforme o adattamenti parziali, contingenti e transitori, sottratti ad ogni coordinazione, non permettano di prevedere le esatte ripercussioni loro sui bilanci degli enti.

Un esempio classico di quanto si lamenta è offerto da una specie di provvidenze salutarie che ha notevolmente aumentato il carico dei comuni per l'istruzione elementare e che non grava sulla cifra sopra ricordata alla quale deve essere aggiunto considerando le situazioni del 1927 e del 1928. Alludo alla cosiddetta indennità di servizio attivo reclamata dai maestri delle scuole elementari a tutte le amministrazioni comunali aventi autonomia scolastica. È avvenuto, che essendo stato istituito col decreto 11 novembre 1923 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, a favore dei dipendenti, in aggiunta allo stipendio, un supplemento di servizio attivo, ed essendo questo stato esteso con decreto 31 dicembre 1923 ai maestri, questi, si facessero a pretendere il supplemento anche in confronto di quei comuni i quali avevano già corrisposto ai maestri uno stipendio e una indennità di caro-viveri di gran lunga superiore a quanto era previsto dalla tabella del trattamento governativo.

E la gravità della contestazione prestò ai richiedenti facile modo di premere sulle pubbliche amministrazioni al sopraggiunto appoggio di un parere del Consiglio di Stato provocato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato ai comuni dai Provveditori regionali con circolare, secondo la quale veniva dichiarato irrilevabile, in fatto, la circostanza che i comuni avessero assegnato ai maestri somme maggiori, pur sotto diversa denominazione, dovendosi il più qualificare siccome una liberalità e volendo la legge (dice la circolare) che il supplemento costituisca una categoria autonoma di emolumento.

Dal che conseguirono le più strane interpretazioni e sempre le più onerose decisioni da Bergamo, Padova, e Parma che cedettero

operando però compensazioni, a Milano, che dovè estendere il supplemento a tutto il restante personale, utilizzando però per tutti il di più del caro-viveri percepito oltre quello di misura governativa, ad altre città che addivennero a transazioni, ora minacciate di impugnativa.

È altro degli aspetti della strana situazione questo che pone una categoria di impiegati nella possibilità ora di avvalersi del trattamento del comune, ora di esigere quello dello Stato.

Le ripercussioni di carattere finanziario superano di un decimo quanto già rappresenta il carico dei comuni aventi autonomia scolastica. E al riguardo non potrà essere sfuggito all'attento esame del ministro, il risultato di una inchiesta compiuta presso le 191 amministrazioni scolastiche autonome. Di queste sole 56 hanno dichiarato di voler conservare l'autonomia ed a prescindere dal fatto che le ragioni addotte a favore siano di semplice male concepita « dignità », è significativo che i due terzi abbiano volontariamente declinato il non desiderato onere.

È dunque questa della valutazione preventiva degli effetti d'ogni provvedimento che rifletta anche indirettamente le finanze locali, una norma che vuole quindi innanzi inflessibilmente assunta e rispettata.

Resta ad esaminare l'altro aspetto del problema.

Si rimanga pure quanto alle spese anche per gli enti locali e ancora per molto tempo, nel periodo della lesina, sebbene la grande maggioranza dei comuni rurali non abbia conosciuto sinora che questo metodo di amministrazione difensiva; si esigano le maggiori economie e si eserciti il più severo controllo sull'assunzione degli impegni, specie per spese straordinarie, riaffermando in tutto il suo rigore il principio della responsabilità degli amministratori per tutti gli eccessi di spese ingiustificate e non approvate; ancora non si potrà di vergere l'attenzione dal quesito delle entrate.

È qui cade ovvia l'indagine sulla questione che ha riacceso la più viva discussione tra gli studiosi e i pubblici amministratori: il dazio consumo.

Da che con scultorea espressione il Capo del Governo è insorto contro le barbaresche cinte doganali interne, e il ministro delle finanze ha rilevato che il forestiero, confondendo dogane di frontiera con barriere daziarie, si domanda ironicamente quante dogane abbia l'Italia, la polemica s'agita sulla abolizione delle cinte o addirittura sull'abo-

lizione del tributo. Occorre recare in argomento il concorso della maggiore chiarezza.

È certo che abolita la cinta e posti a uniforme trattamento di riscossione tutti i comuni col sistema ora in vigore presso quelli aperti, ancora non è detto si raggiunga l'ideale di eliminare la progressività a rovescio che il tributo assume per molte voci tassabili con il detto sistema di riscossione, la logorante e litigiosa laboriosità nella riscossione, intensificantesi in proporzione alla importanza del comune, e il carattere vessatorio (forse non comparabile a quello di barriera) che il tributo va ad assumere nei confronti dei colpiti, quando non si arrendano all'abbonamento e debbano sottostare al trattamento della tariffa.

Ma non sono di poco momento i problemi di finanza connessi alle due progettate riforme.

Secondo una statistica ora pubblicata dalla Direzione delle dogane e delle imposte indirette, i dati relativi al tributo del dazio consumo nell'anno 1924 — il primo che segue alla riforma del 24 settembre 1923 — si possono riassumere in un totale per tutti i comuni così aperti che chiusi di lire 1 miliardo 278,507,043 (un miliardo e 278 milioni) di reddito daziario lordo: di lire 205 milioni 248,926 (205 milioni) di spese di riscossione, con un reddito netto di lire 1 miliardo 73,258,111 (un miliardo e 73 milioni).

Rilevasi che l'ammontare complessivo delle spese di riscossione rappresenta il 16 per cento del reddito daziario lordo per i comuni così chiusi che aperti, il 17 per cento per i chiusi ed il 12 per cento per gli aperti.

L'incremento naturale del tributo, la sua più estesa imposizione verificatasi nell'ultimo triennio, indipendentemente dal valore dei generi — autorizza ad aggiornare la statistica per il 1928 approssimativamente a 1,500,000,000 (un miliardo e 500 milioni) con 235,000,000 (235 milioni) di spese di riscossione e un reddito netto di 1 miliardo e 265 milioni.

E poichè la potenzialità di resa del dazio in comune aperto si calcola dai competenti dei tre quinti di quella del dazio in comune chiuso, avendo presente che la spesa di riscossione in comune aperto guadagna di cinque punti (da 16 a 12) su quella di comune chiuso, discende che il passaggio di tutti i comuni da regime chiuso ad aperto, rappresenta: una perdita di 458 milioni di introito lordo, contro un risparmio nella spesa di 57 milioni vale a dire 400 milioni circa di

minore reddito netto: cioè di entrata da abbandonare.

E siccome lo Stato partecipa ai dazi con un'addizionale sulle bevande alcoliche, vinose e birra, il cui provento è ragguagliabile all'ottavo circa dell'intero prodotto lordo introitato dai comuni, si fa evidente altro problema accessorio di finanza centrale: circa 50 milioni di entrata da rinunziare.

Non può quindi cadere incertezza sulla portata del provvedimento radicale richiesto di abolizione del tributo: per la finanza locale, un risparmio di spesa di circa 235 milioni, con l'onere però di dover provvedere forse a diversa utilizzazione di qualche diecina di migliaia di funzionari addetti all'importante servizio, perdita di entrate lorde di circa un miliardo e 500 milioni: nuovo fabbisogno da coprire di circa un miliardo e 265 milioni; per la Finanza statale, perdita della interezza sul prodotto delle bevande alcoliche, vinose e della birra, nell'ottavo approssimativo del reddito lordo comunale: cioè circa 185 milioni.

Ora può chiedersi bensì la soluzione del problema, ad una entrata di provenienza statale: può pensarsi a trasformare il dazio consumo in imposta generale sui consumi da pagarsi al momento in cui avviene o si presuppone avvenga il primo trasferimento di proprietà delle merci tassate; oppure ad estendere la tassa di bollo sugli scambi ai generi ora esenti, distribuendola parzialmente ai comuni, in ragione di popolazione ed importanza dei comuni stessi: non può ancora disconoscersi la importanza di ogni determinazione in proposito e la estrema preoccupazione di toccare, forse ancora non maturamente, ad uno dei più cospicui, se non al principale, cespiti di entrata dei comuni.

Ed a proposito della tassa sugli scambi: una parentesi.

Il prodotto attuale della tassa governativa sugli scambi è di circa 800,000,000. Estesa ai commestibili e combustibili ora non colpiti, si ritiene possa:

- a) rifare lo Stato della perdita sulla sua compartecipazione ai dazi comunali;
- b) supplire a questi con un provento che offra i medesimi requisiti di universalità e elasticità.

Senonchè il compito più difficile della riforma appare quello di meccanizzare il riparto delle quote destinate ai comuni, in relazione al contributo dagli stessi dato alla tassa.

Il solo criterio della popolazione censita, sia pure con la distinzione dei comuni

in classi, con aliquote per classe, non risponderebbe al bisogno.

Occorre aver presenti i dati offerti dalla Direzione generale del Demanio sul prodotto della tassa di bollo sugli scambi nell'esercizio 1924-25.

Su 732,456,480 di prodotto complessivo per tutta Italia, la Lombardia con popolazione 5.110.320 ha dato da sola 322,475,863 quasi la metà del prodotto; mentre il contributo medio per abitante reca in testa la Lombardia con 63 e scende con salti vertiginosi a 42 per la Liguria, a 39 Piemonte, 16 Lazio, 14 Toscana, 12 Veneto, 10 Emilia e Romagna, 9 Campania, 6 Marche, 4 Umbria e Sicilia, 3 Puglie e Sardegna, 2 Abruzzi, 1 Calabria e 0,7 Basilicata.

Il dibattito non esonera da un richiamo di fatto, contingente e immediato.

La riforma attuata col decreto 24 settembre 1923 si era proposta soprattutto di semplificare il quadro dei prodotti daziari, eliminando e riducendo le soverchie specificazioni delle tariffe, suddividendo i comuni in quattro classi in ragione di popolazione e fissando per gli stessi una tariffa tipo di classe.

La riforma comprendeva l'autorizzazione da darsi di anno in anno e per un periodo non superiore ai cinque, a partire dal 1° gennaio 1924 di aumentare sino ad un quarto le aliquote del dazio e a imporre altri dazi entro il 10 per cento sui generi di consumo non compresi nella tariffa tipo a quei comuni i quali, dopo avere applicato tutte le tasse locali e raggiunti i limiti massimi, non raggiungessero ugualmente il pareggio del bilancio.

Ma poichè i più importanti comuni, convocati in Milano nel novembre 1923, rappresentavano la difficoltà pratica di applicazione del provvedimento, non dovendosi dimenticare tra l'altro che taluni d'essi, fra cui Milano e Mantova, seguendo una politica daziaria ispirata a considerazioni di ordine sociale, avevano ommesso di applicare dazi consentiti ed evitato di colpire generi di prima necessità e materie destinate all'industria; il nuovo decreto 16 dicembre 1923 meglio disciplinava la materia, concedendo l'autorizzazione anche in condizioni di minor rigore.

La situazione odierna è questa: che moltissimi comuni e fra questi i maggiori beneficino nei propri bilanci del quarto o di una porzione del quarto di concessione transitoria, essendo in condizioni di non potervi rinunciare. Esso, d'altra parte, trovasi spesso stanziato nei preventivi nella parte ordi-

naria; e non va dimenticato che può con giusta ragione ritenersi per tutti i comuni ammessi al beneficio, ascendere alla cifra di 250 milioni.

Quando non fosse tempestivamente disposta una proroga della concessione in scadenza col 1928, la entrata dovrebbe considerarsi abbandonata.

Consideri il ministro se, in attesa di una riforma generale, non sia conveniente di consentire ai comuni con ritocchi della tariffa tipo, di consolidare il principale loro cespite, sottraendosi ad incertezze dannose e paralizzatrici e a discussioni e conflitti permanenti con prefetture e Ministero.

Ma ancor quando, per usare la espressione del Ministro, fosse possibile al capitolo della finanza locale porre, con la più comprensiva concezione tributaria, la parola fine, ancora non potrebbe dirsi esaurito interamente il compito assistenziale dello Stato.

È nello spirito della rinnovata vita nazionale, che la sovranità dello Stato s'eserciti su una rinvigorita attività locale, veramente capace di assolvere alle più vaste esigenze della vita municipale. Non è problema che interessi soltanto le grandi città, ma pressochè tutti i capoluoghi di provincia, quello che i municipi nella esecuzione delle opere di rinnovazione edilizia possano, oltrechè corrispondere alle giuste aspirazioni cittadine, attendere ai riordini ed alle restituzioni suggerite dallo imperativo della tradizione.

Il Provveditorato generale dello Stato, che ha in amministrazione i beni patrimoniali, sino dal febbraio 1925, nell'intento di sistemare gli uffici statali in stabili demaniali aveva disposta la costituzione di un Comitato centrale e di comitati provinciali allo scopo di segnalare le disponibilità e insieme le aspirazioni locali, limitando i propri studi ai soli capoluoghi ed escludendo gli stabili in uso dell'autorità militare.

Venne compiuto un utile lavoro, invero superato e riassorbito dall'opera del Comitato superiore, per la sistemazione dei servizi governativi di cui al successivo decreto del luglio 1925. È mancato all'invece un inventario del patrimonio statale e il provveditorato avverte ora la opportunità di compire il censimento di ciò che costituisce un valore, sotto certi riguardi, inestimabile.

L'Erario è intervenuto a soddisfare i bisogni della Capitale, di Genova, Torino, Palermo, affrettando la risoluzione di problemi altrettanto annosi quanto fondamentali.

Ma le convenzioni concluse coi comuni di Genova, Napoli e Milano, specie con quest'ultimo, per la costruzione diretta per conto dello Stato di edifici per servizi civili dietro retrocessione di attività patrimoniali destinate ad impieghi locali, rappresentano una forma di intervento ed insieme di assistenza dello Stato, che non può che essere il più largamente adottata a favore di tutti i capoluoghi di provincia.

È altrettanto conforme alle direttive ed allo stile fascista che le cessioni siano avvenute e debbano compiersi con decreto di Sua Eccellenza il Capo del Governo, che è al sommo della cosa pubblica, e può rapidamente debellare ogni residua resistenza passiva di amministrazioni o meschino prevalere di spirito misoneista.

In questo vasto patrimonio posseduto dallo Stato, sono abbandonate testimonianze della nostra grandezza, antiche espressioni di un decoro cittadino, sopravvissute pur nel corso di secoli desolati.

Or sembra giusto che l'opera pubblica possa e debba associarsi alla aspirazione d'ogni città, d'essere ritornata alla dignità degli antichi lineamenti, e che alla nobiltà delle istituzioni, ricondotte nelle antiche degne sedi, corrispondano le bellezze riposanti delle forme, le quali ne realizzino la significazione, e confortino a pensieri di sicurezza, aprendo l'animo dei cittadini al più forte sentimento di orgoglio.

Se è vero che nel corso delle età, non soltanto attorno alle capitali si raccolsero le più vivide manifestazioni dell'ingegno, ma nel suolo della patria ogni città fu capitale, ed ogni città rifulse di luce propria, e fu insegna di civiltà; è parimenti giusto rimangano, per un grande popolo civile, le tradizioni, non pure segno di superate fatiche e di ormai vissute passioni, sibbene fonte imperitura di grandezza e potenza. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Alessio Francesco.

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Dudan, Majorana, Celesia, Olivetti, Tòfani e Quilico a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DUDAN. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizioni ausiliaria a loro domanda; (1973).

Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica. (1974)

MAJORANA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia. (*Approvato dal Senato*). (1993)

CELESIA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari; (*Approvato dal Senato*) (1988)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria; (*Approvato dal Senato*) (1989)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione di compensi daziari di costruzione alle navi mercantili nazionali. (2017)

OLIVETTI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927. (1810)

TÒFANI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea. (1985)

QUILICO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 967, che approva la

convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi dell'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po. (2018)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione dei bilanci della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata, ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

Ha facoltà di parlare Rossi-Passavanti.

ROSSI-PASSAVANTI. Onorevoli camerati! Il raggiungimento della rivalutazione della nostra lira e la sua permanenza giustificata, per l'alto valore politico-morale del fatto, i sacrifici di ogni categoria di cittadini di cui è intessuto il bilancio del Ministero delle finanze.

Le mie modeste osservazioni e raccomandazioni non saranno dettate da spirito ipercritico, ma dal vivo desiderio di portare il mio granello di sabbia al grande edificio del bene di tutti gli italiani che lavorano, che è quanto dire alla grandezza della Patria, con la diretta osservazione delle ripercussioni che il bilancio dello Stato ha in quello dei singoli.

Credo che la rappresentanza della nazione e della rivoluzione fascista, raccolta in questa aula, adempia ad uno stretto dovere, tessendo l'elogio dello spirito di disciplina, della forza di resistenza, in una parola del patriottismo in azione del contribuente italiano.

Perchè, onorevoli camerati, sebbene il tenace ed illuminato studio di Sua Eccellenza il Capo del Governo e di Sua Eccellenza Volpi ministro delle finanze, abbia ottenuto di potere ridurre alcuni cespiti di imposte e tasse, è pur vero che l'onere gravante i vari cespiti di ricchezza e di produzione, è sempre grave e non proporzionato al maggior valore d'acquisto della lira, e alla minore circolazione del danaro, a seguito della ridotta inflazione cartacea.

Questo è vero specialmente per quanto concerne l'agricoltura, il Governo col Regio

decreto 12 agosto 1927 ha mostrato la sua buona volontà in confronto di proprietari di terre, ma se la cifra in meno di 37,500,000 nel gettito della imposta, sui fondi rustici, può impressionare, bisogna rilevare subito, che non rappresenta nemmeno il sopravvenuto onere del contributo obbligatorio sindacale, necessità ineluttabile del rinascendo corporativismo, che auguriamo conduca ad una armonica distribuzione di pesi, fra i diversi cespiti della ricchezza e i diversi lavoratori.

La circolare recentissima di Sua Eccellenza Bianchi (18 maggio) ai prefetti, facendo seguito a quella di Sua Eccellenza Benito Mussolini in data 16 aprile, per far concorrere gli enti locali al progressivo allentamento della pressione tributaria, iniziata per i tributi statali, richiama l'attenzione degli organi di controllo e di tutela, sulla necessità di una rigida politica di diminuzione delle spese, da parte di quegli enti e di una più efficace vigilanza e disamina, delle spese straordinarie, in modo da eliminare quelle eccedenti la disponibilità effettiva di bilancio.

Al fine di evitare che i contribuenti siano obbligati a soddisfare carichi tributari, in un numero di rate inferiori a quello prescritto, e che l'Ente sia costretto a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa, la circolare invita i prefetti ad esigere la tempestiva compilazione dei ruoli di tributi locali e ad applicare, in caso di ingiustificato ritardo, le opportune sanzioni disciplinari.

Mi piace notare in questa sede tali circoli che dimostrano come il Governo Fascista senta rapidamente lo stato economico della nazione e come si preoccupi della necessità di non spingere lo sforzo fino alla stanchezza.

Non gratuitamente rilevavo che la cifra di 37 milioni e mezzo nella imposta sui fondi rustici, se può impressionare nel suo complesso come quella che rappresenta il 25 per cento del totale precedente gettito, non rappresenta che una insignificante variazione sul peso tributario, che grava i beni rustici e l'industria agricola, per il fatto che tale ricchezza, fa con le sovrimposte comunale e provinciale la massima parte delle spese degli enti locali.

Il Fascismo è fatto di fermezza e di onestà e deve mantenere la sua prima promessa data in forma ufficiale che le sovrimposte non solo non avrebbero ecceduto certi limiti, ma sarebbero gradatamente ridotte a ben più bassi limiti.

Del resto perchè non si dovrebbe nei riguardi dell'agricoltura tener conto delle

ripercussioni della rivalutazione monetaria, dell'impressionante discesa dei prezzi del bestiame e di tutte le produzioni ad esso attinenti, della riduzione serenamente accettata nel prezzo del grano, senza allentare la tenacia combattiva nella battaglia ingaggiata al comando del Duce ?

I tributi locali, non esclusi i dazi sul consumo e in concorso con i prezzi di imperio, esigono le cure della mente esertissima del ministro delle finanze che con fede ed amore volge l'attenzione dello spirito vigile all'agricoltura, affinché la prima risorsa della Nazione non si consumi in una impari lotta di resistenza di fronte a tributi concorrenti in mille modi, ma incidenti sempre sul reddito della terra.

Sua Eccellenza Bianchi nel richiamare gli enti locali a formare i ruoli dei tributi locali in tempo per impedire che i contribuenti li debbano pagare in un numero di rate minore di quello prescritto, se pure può fare l'utile del contribuente, si propone per principale scopo quello di fornire agli enti stessi il fabbisogno di cassa per risparmiare loro di ricorrere ad anticipazioni onerose.

Bisogna invece, in materia di tributi sull'agricoltura, riportarsi alla pratica osservazione della sua vita annuale. La disciplina portata dal Fascismo e la necessità impellente di cassa fanno sì che le esazioni avvengano rigorosamente; ma l'agricoltore non ha rendite disponibili ad ogni bimestre e i suoi prodotti principali maturano da giugno a dicembre.

La suddivisione nelle sei rate non risponde al maturare delle rendite ed ecco perchè il minore ammontare di ciascuna delle sei rate bimestrali non rappresenta un modo assoluto di favore per il contribuente agricoltore, mentre la coincidenza del pagamento dei tributi con il maturarsi dei principali raccolti rappresenterebbe un vero beneficio che risparmierebbe al contribuente di ricorrere al credito, o alla vendita sfavorevole di bestiame, o di sopportare l'onere non indifferente del sei per cento come multa sulle rate dei tributi non soddisfatti alle scadenze.

A tale proposito richiamo l'attenzione di Sua Eccellenza Volpi ministro delle finanze.

La così detta multa sei per cento sui tributi ritardati, se si ha riguardo al fatto che nessun esattore per le esigenze di cassa può lasciare inesatte tali quote per troppi mesi, rappresenta un eccesso. L'esattore in genere ha l'obbligo dell'esatto per non esatto, cioè deve mettere a disposizione dell'Ente per il

quale esige l'intero ammontare della rata scaduta, anche se non l'ha esatta che in parte. Effettivamente l'esattore anticipa la somma non esatta e nelle normali contrattazioni civili e commerciali ciò dà luogo al compenso degli interessi di mora.

Ora le banche secondarie nei tempi correnti, con vari diritti di provvigione, giungono ad esigere un interesse 12 per cento.

L'esattore diventa dunque un usuraio se ha diritto di esigere il sei per cento a danno del contribuente ritardatario anche di un giorno e se ha facoltà di intimargli precetto a cinque giorni e quindi eseguirlo con i mezzi solleciti della procedura speciale concessagli.

Fatta la ipotesi che l'esattore benevolo attenda il contribuente moroso per due mesi gli fa pagare il 36 per cento annuo.

Tutto ciò nell'interesse del contribuente agricoltore, lento come i suoi redditi ma come questi sicuro, mi permetto segnalare a Sua Eccellenza Volpi perchè voglia come sempre con giustizia e saggezza interessarsene.

La rivalutazione della lira innanzi tutto non consente che quella così detta multa, intrinsecamente interesse di mora, permanga al sei per cento invece del quattro per cento come era fino a due anni or sono. In secondo luogo l'equità — e anche la pratica — consigliano che tale interesse di mora sia gradualmente applicato: ad esempio, per i primi quindici giorni di ritardo l'uno per cento ad anno; per il primo mese il due per cento e così progressivamente fino a raggiungere un interesse di mora in rapporto con quello che si paga nel mondo bancario e non in quello della usura.

Il contribuente avrebbe in tal modo il massimo interesse a sollecitare il pagamento, mentre tale multa non solo rappresenterebbe l'interesse di mora, ma un compenso straordinario per l'esattore e una punizione per il contribuente, spesso suo malgrado moroso.

Notato tale grave onere, da cui sono colpiti proprio i più deboli, e in specie gli agricoltori che sono i più sicuri contribuenti, ma per necessità lenti, e che merita essere rimosso, come quello che nulla di utile dà alle casse dello Stato e degli altri enti pubblici, torno alla mia premessa. Bisogna che il Governo fascista perseveri e acceleri nella sua azione di sgravio della pressione tributaria, che riduca i tributi ad un numero minore e ad una forma di esazione meno vessatoria negli effetti.

Soprattutto è opportuno eliminare molte spese di esazione e di accertamenti che gravano troppo sul bilancio dello Stato e di rimbalzo sul contribuente.

A coteste spese in altri rami fanno riscontro i diritti degli ufficiali giudiziari, quelli dei medesimi e dei notai per i protesti cambiari, che costituiscono dei veri canonicati e delle autentiche pene pecuniarie per i colpiti dall'atto, (ciò per la parte generale sui capitoli dell'entrata 32 e seguenti).

Mi compiaccio rilevare come il gettito delle poste e telegrafi sia in aumento proprio quando le tariffe sono state alleggerite.

Il fenomeno era scientificamente prevedibile, perchè storici esperimenti attraverso l'ultimo mezzo secolo hanno dimostrato anche in altre grandi nazioni come il buon mercato in certi servizi ne assicuri il rapido e intenso sviluppo. Necessita però che il sistema si estenda ad altre branche e soprattutto alle tasse sul trapasso di proprietà.

Oggi è un sistema quello degli uffici di impugnare di insincerità le dichiarazioni contenute nei contratti e in genere fatte dalle parti: ne segue una congerie di reclami, di discussioni, di super lavoro per gli organi giudicanti. Tuttociò dipende dalla troppo scottante elevatezza delle tasse, che se fossero più miti, oltre facilitare il movimento della ricchezza immobiliare, non indurrebbero alle frodi, nè al sospetto delle medesime come sistema. Necessita pure attendere a che il fisco assuma un volto meno arcigno e antipatico. Rilevo infine che non ho letto con piacere al capitolo 107 che le multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative si prevedano dovere aumentare da 10 a 20 milioni.

Ciò, se non fosse in gran parte dovuto alla aumentata vigilanza esercitata dalle varie milizie, starebbe a dimostrare un peggioramento della coscienza dei cittadini che si abbandonerebbero a infrazioni sempre maggiori di leggi e regolamenti.

Comunque mi permetto osservare che il provento raddoppiato devesi, se non erro, ad una affrettata esazione in questi ultimi mesi di multe inflitte in vari anni e che non erano state esatte.

Se il fatto dimostra una più energica cura da parte degli uffici responsabili, costituisce però materia che merita esser trattata con molta discrezione, in un momento in cui il danaro non abbonda.

A tale proposito sento il dovere di rilevare che i giudici, per istruzione ricevute, sono tornati al sistema di accordare la con-

danna condizionale, se ed in quanto il reo paghi le spese di giustizia.

Ora l'interesse di esigere le spese di giustizia da parte dello Stato non credo possa storpiare un istituto utile e umano come la condanna condizionale, riducendola ad un privilegio per chi dispone di danaro e precludendola al povero.

Onorevoli camerati! Queste mie osservazioni, fatte nella pratica quotidiana della vita, nulla possono togliere ai meriti altissimi dei fabbri sapienti forgiatori della resurrezione economica dell'Italia — ma intendono solo a offrire loro nuovo materiale per aggiungere le ultime rifiniture all'opera condotta già ad un alto grado di arte, e che attende però di divenire il modello della coscienza di ogni cittadino, che sarà in un prossimo avvenire il milite più vigile — l'esattore più severo, per l'adempimento del dovere di ciascuno verso l'erario dello Stato. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barbiellini-Amidei.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri oratori iscritti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

L'onorevole Rotigliano ha presentato un ordine del giorno che potrà svolgere dopo che avrà parlato l'onorevole ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gericca, relatore.

GERICCA, *relatore*. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tumedei, relatore.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzi, relatore.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Poichè domani, giorno di ricorrenza dell'entrata in guerra, molti deputati sono impegnati in cerimonie patriottiche, la Camera non terrà seduta. Riprenderà i lavori venerdì, alle ore 16 come di consueto; e confidiamo di esaurire l'ordine del giorno.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Bagnasco e Genovesi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BAGNASCO. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti. (1975)

Modificazioni di Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi. (1976)

GENOVESI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Sostituzione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle società di navigazione aerea che esercitano linee aeree. (2012)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo: (*Approvato dal Senato*). (2004)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	174
Voti contrari . . .	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926: (*Approvato dal Senato*). (2005)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	174
Voti contrari . . .	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale

Balilla delle funzioni già ad esso attribuite: (*Approvato dal Senato*). (2008)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	173
Voti contrari . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (*Approvato dal Senato*). (1990)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	174
Voti contrari . . .	1

(*La Camera approva*).

Autorizzazione agli istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini. (1816)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	175
Voti contrari . . .	—

(*La Camera approva*).

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia: (1977)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	174
Voti contrari . . .	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz: (1981)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli. . .	174
Voti contrari . . .	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni: (*Approvato dal Senato*). (2006)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	175
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni: (*Approvato dal Senato*). (1992)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	174
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario: (*Approvato dal Senato*). (2001)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	174
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti: (1968)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	174
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume: (1984)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	173
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Bajstrocchi — Balbo — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Bartolomei — Belloni Ernesto — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Bovio Corso — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Calore — Canelli — Caprice — Caprino — Cariolato — Casagrande di Villaviera — Cavallieri — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Cimatori — Crisafulli-Mondio.

D'Ambrosio — Del Croix — De Martino — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fani — Fazio — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Fontana — Franco.

Gangitano — Gatti — Genovesi — Gericmicca — Gianferrari — Giarratana — Giuliano Giunta — Giuriati — Grancelli — Grandi — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Imberti — Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Lessona — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Macarini Carmignani — Madia — Majorana — Manaresi — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Messedaglia — Miari — Mongiò — Morelli Eugenio.

Nunziante.

Olivetti — Orefici.

Pace — Pala — Palmisano — Paolucci — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Perna — Petrillo — Piseni — Pivano — Preda — Prinetti — Prunotto.

Quilico.

Raschi — Razza — Renda — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Sandrini — Sarrocchi — Savelli — Scialoja — Scorza — Solmi — Spinelli — Starace — Suvich.

Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Trigona — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Valery — Venino — Ventrella Almerigo
— Verdi — Viale — Vicini — Volpe.
Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Biancardi.
Codacci-Pisanelli.
De Collibus — De Grecis.
Fabbrici.
Gabbi — Gai Silvio — Gasparotto — Grassi-
Voces.
Manfredi — Marescalchi — Mazza de' Pic-
cioli — Musotto.
Pennisi di S. Margherita — Pirrone.
Raggio — Ranieri — Re David — Romanini
— Rubino.
Sardi.
Torre Edoardo.

Sono ammalati:

Gallo — Gorini.
Mesoletta.
Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto.
Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Bastianini — Biagi — Bilucaglia.
Capanni — Casalini — Chiostrì — Ciarlan-
tini — Crollalanza.
De Cicco.
Farina — Ferretti.
Gemelli — Gentile.
Maccotta — Mammalella — Mazzolini —
Mazzucco — Meriano — Muscatello — Muzza-
rini.
Olivi — Olmo.
Panunzio — Pedrazzi.
Salvi — Sansanelli — Serpieri — Severini
— Sipari.
Tròilo.
Zimolo.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una in-
terrogazione presentata oggi.

MANARESI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro per l'economia nazionale, per cono-
scere se il titolo di enotecnico istituito con
Regio decreto 6 maggio 1906, n. 238, pei
licenziati dai corsi superiori delle Regie
scuole speciali di viticoltura a corso qua-
driennale, sia ancora in vigore a tutti gli

effetti di legge e come debba valutarsi in
rapporto all'inquadramento sindacale dei
tecnici agrari. (*L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta.*)

« Marescalchi ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione
sarà inviata al ministro competente.

La seduta termina alle 17.50.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì.

Alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante prov-
vedimenti per l'ulteriore applicazione degli or-
dinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni
di cura delle provincie annesse. (1578)
2. Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'auto-
rizzazione all'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato ad assumere impegni per spese pa-
trimoniali per un importo di 630 milioni di
lire. (1966)
3. Modifiche alle vigenti disposizioni rela-
tive all'Istituto autonomo per la lotta antimar-
larica nelle Venezie. (1971)
4. Conversione in legge del Regio decreto
3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni
di bilancio e convalidazione di Regi decreti
relativi a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese imprevedute dell'esercizio finanzia-
rio 1927-28. (1982)
5. Assegnazione alla Colonia agricola « Vit-
torio Emanuele III » in Treviso di lire
487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti
agricoli della zona sgombrata nel 1918. (1983)
6. Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente prov-
vedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo
cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti
dalle imprese assicuratrici. (*Approvato dal
Senato*). (2000)
7. Approvazione della Convenzione stipulata
in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Un-
gheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione
di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè
alle Note scambiate in Roma alla stessa data
(10 dicembre 1927), fra il Ministro degli affari
esteri d'Italia ed il Ministro d'Ungheria in Ro-
ma. (2014)
8. Approvazione della Convenzione e dello
Statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri

Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale. (1962)

9. Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224. (1972)

10. Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali. (1979)

11. Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche. (*Approvato dal Senato*). (2010)

12. Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena. (1970)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano. (1969)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia. (*Approvato dal Senato*). (1993)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare. (2019)

16. Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda. (1973)

17. Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica. (1974)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle

Accademie militari. (*Approvato dal Senato*). (1988)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria. (*Approvato dal Senato*). (1989)

20. Modificazioni dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi. (1976)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra. (1987)

22. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1848)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia. (*Approvato dal Senato*). (1879)

24. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. (1810)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI